

## **Sentenza N. 16 depositata il 26 febbraio 2015**

**Materia:** Agricoltura e ambiente

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Asserita violazione degli art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** Legge della Regione Marche 18 marzo 2014, n.3, **art. 9**;  
Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 marzo 2014, n.5, **art.2**

**Esito:** Non fondatezza della questione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato le disposizioni delle leggi delle Regioni Marche e Friuli-Venezia Giulia che prevedono la liceità della triturazione o dell'abbruciamento in loco di residui vegetali ivi elencati (paglia, stoppie, materiale vegetale derivante da colture erbacee ed arboree e dalla distruzione di erbe infestanti, rovi o simili e altro materiale agricolo e forestale non pericoloso) sottraendoli alla applicazione della disciplina sui rifiuti.

Il motivo dell'impugnazione statale dell'indicate disposizioni risiederebbe nel contrasto delle stesse con le norme in materia ambientale (artt.184-bis e 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) riservate alla potestà legislativa statale dall'art.117, comma 2, lettera s) della Costituzione; e nel contrasto con la normativa europea sui rifiuti (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE), che sostanzia anche la violazione dell'art.117, primo comma, della Costituzione.

Investita della questione, la Corte ha ripercorso l'evoluzione della quadro normativo ed ha recepito, in materia, l'orientamento interpretativo manifestato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione *"di annoverare tra le attività escluse dall'ambito di*

*applicazione della normativa sui rifiuti l'abbruciamento in loco dei residui vegetali, considerato ordinaria pratica applicata in agricoltura e nella selvicoltura".*

In chiusura, la Corte ha inteso anche porre in evidenza che, mentre la competenza nel definire gli ambiti di applicazione della normativa sui rifiuti è riservata allo Stato per la tutela dell'ambiente, la competenza regionale in materia di agricoltura e foreste incontra i limiti, posti dal comma 6-bis dell'art.182 del codice dell'ambiente e che, pertanto, l'abbruciamento dei residui vegetali è lecito soltanto se non danneggia l'ambiente e non mette in pericolo la salute umana.